

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI BALANGERO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19**

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020 - REVOCA PRECEDENTI DELIBERAZIONI N. 33 AD OGGETTO "DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2020" DEL 17/12/2019 E N. 34 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2020" DEL 17/12/2019 ED APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **settembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dr. ROMEO FRANCO - Presidente	Sì
2. ROSSI Stefano - Vice Sindaco	Sì
3. MICHIARDI ANNA - Assessore	Sì
4. CAPOROSSI ANDREA - Consigliere	Sì
5. CIANCI ANDREA - Assessore	Sì
6. CHIARLE SERGIO ANTONIO - Consigliere	Sì
7. CARDONE NADIA - Assessore	Sì
8. STABIO PIERFRANCO - Consigliere	Sì
9. DE VITO ANDREA - Consigliere	Sì
10. CATTELINO TONI DANIELE - Consigliere	No
11. VIRASCHI AMOS LUCA - Consigliere	No
12. FRECCHIO ANGELO - Consigliere	Sì
13. COLLU ADRIANO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa Marta BACCIU, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dr. ROMEO FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita una breve illustrazione del presente provvedimento da parte del Sindaco.

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 738, istituisce, a decorrere dall'anno 2020, la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) e la disciplina nei successivi commi dal 739 al 783, abolendo contestualmente l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- L'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Dato, atto che:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- l'articolo 106, comma 3bis del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30/09/2020;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Richiamata la precedente propria deliberazione con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020.

Ritenuto opportuno revocare le proprie precedenti deliberazioni n. 33 e 34 del 17/12/2019 con la quale si approvavano rispettivamente le aliquote IMU e le aliquote TASI per l'anno 2020 prima dell'emanazione della succitata Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Considerato che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pone i seguenti limiti:

-il comma 748 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

- il comma 750 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2022, detti fabbricati saranno esenti dall'imposta;
- il comma 753 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- il comma 756 dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef ed il successivo comma 757 prevede che, in ogni caso, la delibera di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la copertura delle spese correnti necessarie, approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020, come da indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS)

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUTA IMU 2019	ALIQUTA TASI 2019	ALIQUTA TOTALE IMU 2020

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per tipologia) € 200,00 detrazione per abitazione principale categoria catastale A1, A8 e A9	4,5	1,5	6
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,5	1,5	10
Terreni agricoli (art. 1 co. 10 L. 208/2015)	ESCLUSI	ESCLUSI	ESCLUSI
AREE EDIFICABILI	8,5	1,5	10,00
Fabbricati rurali a destinazione strumentale all'attività agricola	0	1,00	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "immobili merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	0	1,5	1,5

confermando altresì la detrazione di € 200,00 (euro duecento/00) per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9, così come prevista dall'art.13 comma 10 del citato Decreto Legge 201/2011.

Dato atto che l'argomento è stato discusso e licenziato dalla 1^a Commissione Consiliare.

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000 e in particolare l'art. 42;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile espressi dal responsabile del Settore tecnico e dal responsabile del settore Amministrativo – Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sottoscritti digitalmente e allegati alla presente deliberazione;

Con votazione espressa in forma palese il cui risultato viene così proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: n. 11;

Consiglieri votanti: n. 11;

Consiglieri Astenuti: n. 0;

Voti favorevoli: n. 11;

Voti contrari: n. 0;

DELIBERA

- di revocare** le proprie precedenti deliberazioni n. 33 e 34 del 17/12/2019 con la quale si approvavano rispettivamente le aliquote IMU e le aliquote TASI per l'anno 2020 prima dell'emanazione della succitata Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. **di approvare** le aliquote dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno **2020**, nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTA IMU 2019	ALIQUOTA TASI 2019	ALIQUOTA TOTALE IMU 2020
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per tipologia) € 200,00 detrazione per abitazione principale categoria catastale A1, A8 e A9	4,5	1,5	6
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,5	1,5	10
Terreni agricoli (art. 1 co. 10 L. 208/2015)	ESCLUSI	ESCLUSI	ESCLUSI
AREE EDIFICABILI	8,5	1,5	10,00
Fabbricati rurali a destinazione strumentale all'attività agricola	0	1,00	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "immobili merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	0	1,5	1,5

- confermando altresì la detrazione di € 200,00 (euro duecento/00) per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9, così come prevista dall'art.13 comma 10 del citato Decreto Legge 201/2011;
 - **di dare atto** che le scadenze di pagamento sono il 16 giugno e il 16 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe dettate dal periodo di emergenza sanitaria, disposte da apposita normativa e immediatamente recepite.
3. **di procedere ai sensi dell'art. 13**, commi 15 e 15-bis, del D.L.n.201/2011, così come sostituiti dall'art. 15-bis, comma 1 lett. a) e b) D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2019, n. 58 in forza dei quali tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

4. **di prendere atto** del comma 13-bis del suddetto art. 13, D.L.n.201/2011, che prevede che gli atti relativi all'IMU sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono a condizione che la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it avvenga entro e non oltre il 28 ottobre dello stesso anno e che, a tal fine, essi devono essere trasmessi, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
5. **di dare atto** che il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile del settore finanziario

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le aliquote della nuova IMU nei termini di legge.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
Firmato Digitalmente
F.to : Dr. ROMEO FRANCO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
F.to : Dr.ssa Marta BACCIU